

ORIGINALE



COMUNE DI ILLASI  
PROVINCIA DI VERONA

N° 24 del Reg. Delib

Spedita il

Prot. n°

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014.

Proponente: Assessore Castagnini Annamaria

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di settembre alle ore 20:30 nella Sala delle Adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

TERTULLI PAOLO  
CASTAGNINI ANNAMARIA  
TAIOLI MICHELE  
CASTAGNINI SIMONE

Presenti/Assenti
P
P
P
P

MARCONCINI MAURO  
FINETTO MARIA  
BATTOCCHIO GIOVANNI  
COMPAROTO PIERO

Presenti/Assenti
P
P
P
P

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCARPARI EMILIO

Il SINDACO TERTULLI PAOLO assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Il **Sindaco**, presidente, legge l'oggetto della proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno. *"E' un nuovo tributo. C'è questo aspetto che va sottolineato. C'è un vincolo stabilito dalla legge per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima che nel 2013 era consentita per l'IMU.*

*Per l'abitazione principale non può essere superiore al 6 per mille e per gli altri fabbricati non può superare il 10,6 per mille. L'aliquota TASI non può essere superiore al 2,5 per mille".*

**Assessore Castagnini:** *"Come ho anticipato, noi arriviamo al 10,6 sull'IMU applicando il 2,4 per mille della TASI, ribadendo che deve essere il possessore a pagare il 70% e il 30% viene pagato dall'inquilino. Rimane fissato per legge il massimo della TASI per i fabbricati rurali all'1 per mille e qui non si può aumentare".*

**Sindaco:** *"Giusto per fare un confronto, non è stato così in tutti i comuni. Magari è indelicato dirlo, ma è proprio l'effetto di quanto dicevamo prima. Caldiero ha elevato fino al 9,2 per mille. Caldiero è stato di riferimento, ci siamo confrontati. Ha un territorio più piccolo rispetto ad Illasi. Le problematiche di Illasi sono tutte nel bilancio. Il comune di Tregnago ha applicato un 1 per mille, ma lì si beneficia di trasferimenti diversi. Discutendo di queste cose ci sono delle rendite diverse a seconda di dove uno abita".*

**Consigliere Battocchio:** *"Bisogna anche però considerare la contropartita, ossia se uno ha dei servizi come controvalore di una tassa, uno paga anche volentieri, o un po' meno mal volentieri. Se invece, a fronte di una tassazione non c'è un ritorno, le cose cambiano. Mi interrogavo in situazioni in cui abbiamo degli anziani, che hanno una abitazione con una pensione modesta, rispetto a questa cadenza di tasse, capiamo che la cosa diventa difficile. Ci sono delle situazioni che sono al limite. Occorrerebbe per lo meno dilazionare le tassazioni. Sarebbe una valutazione da fare".*

**Sindaco:** *"Posso dire che, come Giunta, ci assumeremo le nostre responsabilità. Già l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa per quanto riguarda le dilazioni. Ci inventeremo qualcosa anche per quest'anno. Certo non si vive sulla luna e verranno valutate le azioni da fare. Comuniceremo a tutte le famiglie, con un testo breve e conciso, come fare il pagamento e l'assistenza necessaria. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione la proposta di deliberazione, che va inviata al Ministero delle Finanze".*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della legge n. 27/12/2013, n. 147, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1‰ ed il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della legge 27/12/2013, n. 147, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5‰;

Vista la delibera di Consiglio Comunale, approvata in data odierna precedentemente alla presente, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014:

- aliquota 3,60 per mille per le abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00.=;
- aliquota 8,20 per mille per tutti altri immobili e le aree fabbricabili;
- aliquota 10,60 per mille per i terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014, come convertito dalla legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1‰;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati; nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Tutti gli altri immobili	2,4 ‰

senza l'applicazione di detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011:

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 108.780,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 136.105,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	€ 13.300,00
Servizi relativi all'Istruzione	€ 122.450,00

Servizi relativi alla cultura	€ 30.380,00
Servizi di Polizia Locale, Socio Assistenziali, protezione civile, gestiti mediante l'Unione di Comuni Verona Est	€ 328.869,00

Richiamato, in materia di "versamento della prima rata TASI per l'anno 2014", l'art. 1 del D.L. 09/06/2014 n. 88 che, nel modificare l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 (già modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 16/2014, come convertito dalla legge n. 68/2014), individua al 16/10/2014 la data entro la quale i contribuenti devono effettuare il pagamento della prima rata TASI, per i Comuni che inseriscono dopo il 23/05/2014 ma entro il 10/09/2014 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI sull'apposito portale del Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., in particolare per la parte che disciplina la TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale in data odierna;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visti i pareri tecnico e contabile, espressi dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 2, in assenza del responsabile dell'area economico finanziaria, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Presenti n. 8;

Votanti n. 8;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, unanimi e favorevoli,

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Tutti gli altri immobili	2,40 ‰

- 3) di non stabilire detrazione per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;
- 4) di dare atto che il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento IUC;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.-

Ed inoltre

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti n. 8;


Votanti n. 8;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, unanimi e favorevoli,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

<sup>A</sup>  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 24 DEL 8/09/14



## COMUNE DI ILLASI

PROVINCIA DI VERONA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 3.09.2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.08.2014

Ad iniziativa dell'assessore Castagnini Annamaria

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 DEL SEGRETARIO COMUNALE  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 21.08.2014 CON OGGETTO: "DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014".

### PARERE TECNICO - CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Emilio Scarpari, segretario comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, data l'assenza del responsabile dell'area economico finanziaria, esprime parere tecnico e contabile favorevoli sulla proposta di deliberazione avente il suddetto oggetto

Illasi 21.08.2014



Il segretario comunale  
Dott. Emilio Scarpari

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott. TERTULLI PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. SCARPARI EMILIO

---

- Copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio il 10 SET 2014, e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

- Copia del presente verbale viene comunicato, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 10 SET 2014

IL RESPONSABILE AREA AFFARI  
GENERALI  
Dott. POMINI GINO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000..

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. SCARPARI EMILIO